



Ministero del turismo

Disposizioni applicative dell'articolo 43-ter del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito nella legge 22 aprile 2021 n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021 n. 102, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*, pubblicato sulla GU n. 163 del 9 luglio 2021;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare l'articolo 43-ter, recante disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica, prevede che: “1. *Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.* 2. *La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.* 3. *Alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16*



Ministero del turismo

luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato «Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021. 5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. 6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto”;

VISTI i dati ISTAT sui flussi turistici del triennio 2017-2019 nelle Regioni italiane e, in particolare, i dati relativi agli arrivi da Paesi esteri, intesi come numero di clienti che hanno effettuato il *check-in* negli esercizi ricettivi nel periodo di riferimento;

RITENUTO di procedere alla ripartizione ed assegnazione alle Regioni delle risorse del Fondo straordinario per il sostegno al turismo, in attuazione del citato articolo 43-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, in proporzione agli arrivi da Paesi esteri registratisi in ciascuna Regione nel triennio 2017-2019;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si è espressa nella seduta del 4 agosto 2021;

DECRETA

Art. 1

(Ripartizione)

1. Le risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo dall'articolo 43-ter del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono di seguito ripartite, in modo proporzionale, sulla base dei flussi turistici stranieri
 - a) Regione Piemonte, euro 97.257,4;
 - b) Regione autonoma Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, euro 23.532,5;
 - c) Regione Liguria, euro 103.385,0;



Ministro del turismo

- d) Regione Lombardia, euro 441.419,7;
- e) Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, euro 317.352,2;
- f) Regione Veneto, euro 611.089,8;
- g) Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, euro 64.497,3;
- h) Regione Emilia-Romagna, euro 146.375,5;
- i) Regione Toscana, euro 369.191,3;
- j) Regione Umbria, euro 33.412,6;
- k) Regione Marche, euro 17.814,7;
- l) Regione Lazio, euro 373.103,0;
- m) Regione Abruzzo, euro 9.274,9;
- n) Regione Molise, euro 568,8;
- o) Regione Campania, euro 132.223,1;
- p) Regione Puglia, euro 49.671,9;
- q) Regione Basilicata, euro 6.663,4;
- r) Regione Calabria, euro 16.205,7;
- s) Regione Siciliana, euro 109.319,8;
- t) Regione autonoma Sardegna, euro 77.641,4.

Art. 2

(Assegnazione)

1. I fondi di cui all'articolo 1 sono trasferiti alle Regioni con uno o più decreti ministeriali.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono allocate su un apposito capitolo di bilancio da istituirsi nello stato di previsione del Ministero del turismo per l'annualità 2021.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 5 AGO, 2021

Il Ministro del Turismo